

Avviso pubblico

Contributi per la diffusione dello sport per tutti

DGR 764/2025 – Misura 1

Art. 1 – Finalità dell'intervento

La Regione Marche intende sostenere la realizzazione dei progetti relativi alla presente Misura 1, in attuazione del Capo III, artt. 10 e 11, della L.R. 5/2012, concorrendo al conseguimento degli obiettivi del Piano Regionale di Prevenzione della Salute 2020/2025, approvato con DGR n. 1640/2021, in particolare del Programma Predefinito PP02 – Comunità attive.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:

- diritto al gioco e al movimento per i cittadini di tutte le età, di diversa abilità e categoria sociale; promozione di stili di vita attivi per prevenire patologie fisiche e psicologiche, individuali e di rilevanza sociale e per mantenere un adeguato stato di salute;
- promozione della funzione educativa dello sport, sia come opportunità di crescita individuale che di sviluppo della collettività;
- diffusione della cultura sportiva e ambientale affinché lo sport diventi il miglior testimonial ecologico e plastic free; valorizzazione del ruolo delle istituzioni no profit sportive e dei volontari attivi in questo settore premiando le migliori pratiche di integrazione degli obiettivi ambientali nello sport;
- sport come strumento d'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale e come mezzo per educare alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario ed ai principi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità. Un'accezione dello sport che include tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni;
- sport come strumento di promozione di un'attività motoria sportiva sostenibile, rispettosa delle persone, della società e dell'ambiente.

Art. 2 - Dotazione finanziaria

Per la realizzazione del presente intervento è destinato l'importo complessivo di € 125.000,00 a valere sui fondi regionali del bilancio regionale 2025/2027 – annualità 2025.

Art. 3 – Interventi ammissibili

La tipologia di interventi ammissibili relativi alla Misura 1 contempla tutte quelle attività finalizzate alla promozione dello sport per tutti, inteso come pratica di attività fisico-motoria ed aggregativa, disgiunta da una connotazione agonistica. Il riconoscimento dello sport e dell'attività fisica come diritto di cittadinanza per l'importante ruolo sociale che riveste, passa necessariamente attraverso la valorizzazione di tutti i soggetti che garantiscono la capillare promozione di attività sportive per tutti i cittadini, senza limiti di età, reddito, provenienza geografica, cultura e abilità.

Per sport di cittadinanza, quindi, si intende qualsiasi forma di attività motoria con finalità ludico-ricreativa svolta in favore delle persone di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che ha come obiettivo, oltre al miglioramento degli stili di vita e delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo della vita di relazione per favorire l'integrazione sociale degli individui.

Art. 4 - Tempistica dei progetti e termini ammissibilità della spesa

Le iniziative devono essere realizzate nel periodo compreso tra il 01/08/2024 e il 15/12/2025.

Le spese devono essere sostenute nel periodo di validità dal 01/08/2024 al 15/12/2025.

Art. 5 - Contributo concedibile

Il contributo regionale è pari al 80% della spesa ritenuta ammissibile direttamente correlata alla realizzazione del progetto e comunque entro il limite di contribuzione massimo:

- di € 16.000,00 per gli Enti di Promozione Sportiva Regionali
- di € 10.000,00 per gli Enti di Promozione Sportiva territoriali

Non saranno finanziati i progetti il cui contributo, calcolato con le modalità di cui sopra, risulti inferiore a 500,00 euro.

Art. 6 - Regole di cumulo, doppio finanziamento

Non sono consentite spese già finanziate da altri soggetti pubblici per le quali si possa costituire una ipotesi di doppio finanziamento eccedente il 100% della spesa stessa.

Art. 7 - Soggetti ammessi a presentare domanda e requisiti soggettivi di ammissibilità

Possono presentare domanda:

- gli Enti di Promozione Sportiva Regionali riconosciuti dal Coni e gli Enti di Promozione Paralimpica riconosciuti dal Cip, in forma singola e/o associata;
- gli Enti di Promozione Sportiva territoriali riconosciuti dal Coni e gli Enti di Promozione Paralimpica riconosciuti dal Cip, in forma singola e/o associata.

Tali soggetti devono avere i seguenti requisiti:

- non devono avere finalità di lucro;
- devono essere dotati di codice fiscale e/o partita IVA,
- avere la sede legale e/o operativa nella Regione Marche e svolgere l'iniziativa sul territorio marchigiano.

La domanda può essere presentata o in forma singola o in forma associata tra più EPS che devono indicare il soggetto capofila del progetto, che rappresenta il partenariato nei confronti della Regione.

Il soggetto capofila presenta la domanda di contributo, è responsabile della completa realizzazione del progetto e della rendicontazione delle relative spese sostenute.

Ciascun soggetto potrà presentare alternativamente:

- una sola domanda in forma singola;
- al massimo n.2 domande in forma associata, una come capofila e una come semplice partner;
- al massimo n.2 domande, una in forma singola e una in forma associata come semplice partner.

Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto destinatario del contributo esclusivamente tramite il sistema informativo regionale SIGEF accessibile alla piattaforma <https://sigef.regione.marche.it>

Per accedere al sistema informativo SIGEF, l'utente dovrà disporre di apposite credenziali di autenticazione di tipo "forte". Le modalità di autenticazione supportate dal sistema sono: Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure carta d'Identità elettronica (CIE-ID) o altra Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Ciascun utente si dovrà autenticare al SIGEF come persona fisica e successivamente come legale rappresentate od operatore di un'impresa.

Le modalità per richiedere l'abilitazione al sistema sono pubblicate sulla homepage di Sigef <https://sigef.regione.marche.it>. Sempre nella homepage sono indicati i riferimenti per la risoluzione di problemi tecnici e di contenuto.

La domanda di contributo non è soggetta a marca da bollo.

Tutte le dichiarazioni inserite nell'istanza on-line, si intendono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggette alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

La domanda dovrà essere compilata sulla piattaforma <https://sigef.regione.marche.it> secondo le seguenti modalità:

- inserimento su SIGEF dei dati anagrafici relativi all'ente/associazione e al legale rappresentante;
- compilazione delle schermate e dei campi richiesti nel modulo di domanda on line su piattaforma SIGEF;
- caricamento nell'apposita sezione "Allegati" dei seguenti allegati:
 - scheda progetto con indicazione degli Enti di Promozione Sportiva e degli Enti di Promozione Paralimpica che eventualmente collaborano al progetto ed i rispettivi ruoli/attività svolte (Modello n.1);
 - modello di partenariato/collaborazione sottoscritto, (Modello n.2).

Al termine della compilazione l'utente dovrà:

- 1) convalidare la domanda per verificare la corretta compilazione di tutti i campi obbligatori;
- 2) effettuare l'invio telematico della domanda convalidata (**premere tasto "Invio"**).

A seguito dell'invio telematico, il sistema informativo restituirà la "ricevuta di protocollazione" attestante la data e l'ora di arrivo della domanda. Con l'assegnazione della data e dell'ora di trasmissione telematica, **la domanda si ritiene correttamente presentata.**

Le domande prive di uno o più documenti sopra indicati saranno **considerate non ammissibili.**

Pertanto non è consentita alcuna integrazione della documentazione successivamente all'invio della domanda.

La domanda di contributo dovrà essere presentata, a pena di esclusione, **dalle ore 09:00 del 04/08/2025 alle ore 13:00 del 05/09/2025.**

Art. 9 - Cause di inammissibilità della domanda

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di contributo, pervenute entro i termini di scadenza specificati all'art. 8, è svolta dal Responsabile del Procedimento dell'Avviso e sarà diretta ad accertare la regolarità e la completezza delle domande pervenute.

Le domande sono ritenute inammissibili se:

- non trasmesse telematicamente tramite il sistema informatico SIGEF;
- presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati all'art. 7;
- presentate da soggetti che non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 7;
- presentate da soggetti che non soddisfano le condizioni previste dall'art. 7. In questo caso saranno prese in considerazione le ultime domande pervenute nel rispetto delle condizioni sopra richiamate;
- pervenute all'Amministrazione regionale oltre il termine fissato all'art. 8;
- pervenute con modalità diverse e non rispondenti alle indicazioni previste all'art. 8;
- se presentate da un soggetto diverso dal legale rappresentante del destinatario del contributo;
- se l'iniziativa non rientra nella tipologia di cui all'art.3;
- se il soggetto richiedente non ha sede legale e/o operativa nella Regione Marche;
- se l'iniziativa per la quale si chiede il contributo non è stata o non sarà interamente realizzata nel territorio della Regione Marche;
- se incomplete anche a seguito di richiesta di chiarimenti;
- verifica della presenza di dati, notizie o dichiarazioni inesatti ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili al dichiarante e non sanabili, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Per consentire la massima partecipazione, la Regione Marche si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti alla domanda presentata che dovranno essere trasmessi nelle modalità ivi indicate entro il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della nota di richiesta. Non saranno valutati chiarimenti non richiesti, né eventualmente inviati oltre il termine indicato. Decorso tale termine, il procedimento sarà sostenuto sulla base delle informazioni in possesso. La richiesta sospende i termini dell'istruttoria sino alla data di ricevimento dei chiarimenti richiesti e/o della scadenza del termine per la ricezione degli stessi.

Nel caso di domande ritenute non ammissibili, il Responsabile del procedimento comunicherà agli istanti, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Art. 10 - Assegnazione contributi

Il contributo regionale sarà assegnato alle domande, ammesse a finanziamento, dal responsabile del procedimento.

Le domande considerate ammissibili saranno finanziate nei limiti del contributo massimo concedibile di cui all'art.5.

Qualora la disponibilità finanziaria prevista per la presente Misura non risultasse sufficiente a far fronte alle richieste, i contributi verranno concessi fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sulla base di una graduatoria determinata dai punteggi assegnati ai seguenti criteri:

Criterio	Indicatori	Punti
Grado di coinvolgimento e rete territoriale	iniziative attuate dagli EPS/EPP regionali	20
	iniziative attuate dagli EPS/EPP territoriali in forma associata da almeno 3 soggetti	20
	iniziative attuate dagli EPS/EPP territoriali in forma associata da 2 soggetti	15
	iniziative attuate singolarmente dalle sedi territoriali degli EPS/EPP	5
Diffusione delle attività nel territorio regionale	in un solo comune	1
	in 2 comuni	3
	in 3 o più comuni	5
Numero di attività incluse nel programma/progetto di attività	da 1 a 2 attività	3
	da 3 a 4 attività	6
	più di 4 attività	10
Previsione della spesa	al progetto di maggior costo vengono assegnati 20 punti e agli altri progetti un punteggio via via inferiore in proporzione al costo del progetto.	

L'attribuzione dei punteggi potrà essere effettuata solamente a condizione che il possesso dei requisiti sia puntualmente indicato nella relazione descrittiva del progetto e nel modello di partenariato di cui all'art. 8. L'assenza di tali informazioni potrà essere motivo di non attribuzione dei punteggi.

Sulla base totale del punteggio attribuito, verrà predisposta una graduatoria in ordine decrescente e saranno finanziati i progetti fino alla concorrenza delle risorse stanziate.

In caso di parità di punteggio, qualora le risorse non siano sufficienti a finanziare i progetti ultimi in graduatoria rispetto ai contributi previsti (€ 16.000 per gli EPS regionali ed € 10.000,00 per gli EPS i territoriali) si procederà ad una ripartizione in maniera proporzionale alla spesa ritenuta ammissibile tenendo conto dei massimali dei contributi previsti.

Il finanziamento regionale non potrà essere complessivamente superiore alla differenza data dalle spese ammesse in domanda dalla struttura regionale ed ogni altra entrata pubblica diversa dal cofinanziamento regionale.

L'istruttoria si concluderà con la predisposizione di un elenco delle domande finanziabili con indicazione dell'importo assegnato, l'elenco delle domande non finanziabili e l'elenco delle domande non ammesse.

Art. 11 - Concessione del contributo

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, con decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport, sarà approvato l'elenco delle domande finanziabili con indicazione dell'importo assegnato, l'elenco delle domande non ammesse e la concessione dei relativi contributi.

L'approvazione delle domande ammesse a contributo avviene, di norma, entro 60 giorni dalla data della scadenza per la presentazione delle proposte progettuali, fatta salva la sospensione di cui al precedente art. 9 e salvo il verificarsi di circostanze che possano comportare l'adozione di un provvedimento motivato di aggravio del procedimento.

Il provvedimento di concessione del contributo sarà pubblicato sul BURM e al seguente indirizzo web:

- sito web della Regione Marche <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi>

- sito web tematico della Regione Marche <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport/Interventi-di-promozione-sportiva-2025>

Lo stesso ha valore di notifica nei confronti dei soggetti proponenti la domanda.

Art. 12 - Rendicontazione della spesa

La rendicontazione delle spese ammissibili deve essere effettuata dal legale rappresentante in una unica soluzione a seguito della realizzazione dell'iniziativa progettuale.

La domanda di liquidazione del contributo, da compilare in ogni sua parte direttamente nell'applicativo SIGEF, dovrà essere inviata solo ed **esclusivamente tramite il sistema informativo regionale SIGEF** accessibile alla piattaforma <https://sigef.regione.marche.it> **entro le ore 13:00 del 15 dicembre 2025**.

La domanda di liquidazione del contributo dovrà essere compilata in ogni sua parte sulla piattaforma <https://sigef.regione.marche.it> ed alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) relazione sull'attività svolta da produrre su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante, utilizzando il Modello n.3 allegato al presente Avviso, da caricare in allegato alla domanda di pagamento;
- 2) copia di tutti i documenti giustificativi di spesa e relative quietanze di pagamento. Ai fini della regolare quietanza ciascun giustificativo di spesa deve essere accompagnato dalla copia del documento attestante l'avvenuto pagamento secondo le seguenti modalità:
 - Bonifico bancario;
 - Ricevuta bancaria;
 - Carta di credito/debito intestata al soggetto beneficiario.

Sono esclusi i pagamenti effettuati mediante assegno, in criptovaluta, in contanti o con qualsiasi altro metodo di pagamento che non garantisca la piena tracciabilità delle operazioni.

Le spese, il cui pagamento non risulti dimostrato con una delle precedenti modalità, non sono prese in considerazione ai fini della liquidazione dei benefici concessi.

Il Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport, ove lo ritenga necessario per le esigenze istruttorie, può, attraverso il sistema SIGEF richiedere integrazioni alla documentazione inserita, necessarie ai fini del completamento dell'istruttoria.

La documentazione integrativa dovrà essere inviata tramite SIGEF entro 10 giorni dal ricevimento della notifica di richiesta.

La richiesta sospende i termini dell'istruttoria fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. Degli esiti istruttori viene data comunicazione all'ente/associazione tramite inoltra risposta automatica da SIGEF.

L'erogazione del contributo sarà subordinata alla conformità della documentazione inserita a quanto richiesto ai precedenti punti.

A fronte del positivo esame della rendicontazione delle spese sostenute e rendicontate, il contributo viene liquidato in un unico saldo.

Qualora, in sede di rendicontazione, le spese sostenute e ritenute ammissibili per la realizzazione del progetto risultassero inferiori a quelle previste nel progetto approvato, il contributo sarà proporzionalmente ridotto e liquidato con riguardo ai costi sostenuti e ritenuti ammissibili.

Art. 13 - Spese ammissibili e non ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento i costi che possono essere imputati direttamente ed in maniera adeguatamente documentata al progetto finanziato.

Sono costi ammissibili quelli riferibili a spese:

- se necessarie all'attuazione del progetto in quanto idonee e funzionali al conseguimento dell'obiettivo generale;
- essere intestate al soggetto capofila (beneficiario del contributo indicato al momento della presentazione dell'istanza);
- essere incluse nel budget di progetto allegato alla domanda di contributo;
- essere identificabili e verificabili da documenti in originale;
- essere comprovate attraverso documenti fiscali idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della L. 136/2010, art. 3, commi 1 e 3 e ss.mm.
- sostenute nel periodo di validità dal 01/08/2024 al 15/12/2025

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento e, pertanto, non concorrono a determinare il costo complessivo rendicontabile:

- ogni spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato;
- spese intestate a soggetti diversi dal beneficiario del contributo o suoi partner;
- spese riferibili ad attività economiche o di natura imprenditoriale (ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato);
- costi in natura, figurativi o "in Kind";
- gli oneri relativi ad attività promozionali del proponente superiori al 10% calcolato sul totale del costo ammissibile oppure non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;
- gli oneri relativi all'acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate;
- spese in conto capitale;
- gli oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari, convegni, raduni, ecc...);
- spese quietanzate dopo la data di rendicontazione;
- spese già finanziate da altri soggetti per le quali si possa costituire una ipotesi di doppio finanziamento eccedente il 100% della spesa;
- spese individuate in rimborsi a piè di lista e rimborsi spesa forfettari;
- rimborsi spese, ivi compresi quelli relativi a trasporto, vitto e alloggio;
- spese sostenute in contanti o comunque non tracciabili;
- spese documentate attraverso scontrini;
- spese per eventi conviviali (quali pranzi, serate, ...) che eccedono il limite del 5% dei costi ammissibili;
- spese di rappresentanza (premi, omaggi e riconoscimenti) che eccedono il limite del 30% dei costi ammissibili;

- l'IVA afferente i costi diretti ove per la stessa possa essere esercitato il diritto alla detrazione ex DPR n. 633/1972 e s.m.i;
- spese per contratti di leasing;
- spese per prestazioni professionali (solo per atleti, allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, personale sanitario e parasanitario) superiori al 75% calcolato sul totale del costo ammissibile;
- spese per acquisto di materiale sportivo, attrezzature ed abbigliamento sportivo (t-shirt, magliette, pettorine di sicurezza, cappellini, tappetini, etc..) per i destinatari delle azioni progettuali, superiori al 30% calcolato sul totale del costo ammissibile;
- spese di progettazione e per collaborazioni tecniche ed organizzative genericamente indicate;
- spese per acquisto di beni durevoli quali: arredi, mezzi di trasporto, apparecchiature audio-cine-video, computer, apparecchiature hardware, telefoni cellulari, fotocopiatrici e relative spese di manutenzione e riparazione;
- spese per erogazioni liberali;
- qualsiasi forma di auto-fatturazione;
- spese di gestione (cioè quelle sostenute per lo svolgimento dell'attività ordinaria dell'ente);
- spese per la tenuta della contabilità, di segreteria, di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione;
- spese connesse alla titolarità di cariche associative;
- spese per le pulizie e acquisto di prodotti igienico-sanitari, anche se specificamente riferibili al progetto finanziato;
- spese per acquisto di dispositivi di sicurezza e materiale sanitario, anche se specificamente riferibili al progetto finanziato;
- spese per consulenze tecniche, amministrative, commerciali, fiscali, tributarie, legali, ecc..., anche se specificamente riferibili al progetto finanziato;
- spese per carburante;
- spese telefoniche e utenza acqua, riscaldamento, energia elettrica, ecc...;
- spese postali (comprese le spese per spedizioni tramite corriere);
- spese bancarie;
- spese per cancelleria, toner, carta per fotocopie, spese per fotocopie anche se specificatamente riferibili al progetto finanziato;
- spese assicurative;
- spese di locazione sede sociale;
- imposte e tasse, ad eccezione dell'IVA riferita ai costi ammissibili (se non recuperabile);
- ammortamenti.

Art. 14 - Revoca del contributo

La Regione potrà disporre la revoca del finanziamento per:

- rinuncia al contributo concesso;
- mancato avvio o mancata attuazione del progetto finanziato;
- variazione del progetto finanziato che alteri gli obiettivi, i contenuti generali, le caratteristiche e le finalità del progetto stesso. Tra queste si considerano a titolo non esaustivo le seguenti:
 - a) l'iniziativa, così come modificata, non corrisponde più a nessuna delle tipologie di intervento di cui all'art.3;
 - b) l'iniziativa viene ricollocata in un periodo temporale diverso dal 01/08/2024 al 30/09/2025.

- se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile non è pertinente o è incompleta e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non sono forniti nel termine assegnato;
- nel caso si riscontrino, in sede di verifiche e/o accertamenti, la perdita dei requisiti di ammissibilità ovvero la presenza di irregolarità che investono il complesso delle spese rendicontate;
- mancata presentazione della rendicontazione entro i termini indicati all'art. 12

La Regione Marche, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai soggetti beneficiari l'avvio del procedimento di revoca e assegna il termine di 10 giorni consecutivi, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea. La Regione, esaminata tale documentazione e acquisito ogni ulteriore elemento di giudizio, formula le proprie osservazioni conclusive in merito entro 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione stessa.

Qualora si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, la Regione procederà all'adozione del decreto di revoca del contributo concesso e di eventuale recupero delle somme erogate e all'invio dello stesso al beneficiario. Nel decreto di revoca e recupero vengono assegnati 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento per la restituzione delle somme eventualmente dovute, maggiorate degli interessi. Qualora il beneficiario non restituisca nei termini assegnati la somma indebitamente percepita, anche nel caso in cui siano state inutilmente esperite eventuali procedure di compensazione, la Struttura regionale provvederà ad informare la Struttura regionale competente in materia di recupero coattivo, al fine dell'avvio delle relative procedure nei confronti del beneficiario.

Art. 15 - Controlli

La Regione Marche si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione su almeno il 5% delle domande ammesse a contributo. Eventuali documenti o informazioni richiesti dovranno essere prodotti alla Regione Marche entro 15 giorni dalla richiesta che verrà inviata tramite PEC. Il Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport adotterà eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'attività di controllo.

Art. 16 - Clausola di salvaguardia

La Regione Marche, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare, l'Avviso e i relativi allegati, qualora ne ravveda l'opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o nel caso di cambiamenti della normativa di riferimento senza che per questo i soggetti proponenti i singoli progetti possano vantare diritti nei confronti della Regione Marche.

Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso pubblico comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso e negli allegati.

L'amministrazione regionale si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni ai termini indicati e/o alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico (ed alla modulistica collegata) qualora ne ravveda l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Art. 17 - Foro competente

Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 18 - Pubblicità

Il presente Avviso, completa dei suoi allegati, è pubblicato sul BURM e nel portale della Regione Marche www.regione.marche.it ai seguenti link:

<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi>

<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport/Interventi-di-promozione-sportiva-2025>

Art. 19 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso pubblico è Elisabetta Lucconi.

Email: elisabetta.lucconi@regione.marche.it ; Telefono: 071.8063416.

Il procedimento amministrativo inerente il presente Avviso pubblico è avviato il giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla legge n. 241/1990 e s. m., è assolto di principio con la presente informativa.

Qualora l'Amministrazione regionale avesse la necessità di posticipare i tempi istruttori, per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli interessati attraverso la pubblicazione sul sito: <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport> .

Ogni informazione inerente il presente Avviso pubblico può essere richiesta, ai seguenti recapiti:

Elisabetta Lucconi – elisabetta.lucconi@regione.marche.it - Telefono: 071.8063416.

Carlo Dubbini – carlo.dubbini@regione.marche.it - Telefono: 071.8063699

L'unità organizzativa responsabile dell'attuazione della presente misura è il Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport, sita in Via Tiziano 44, 60125, Ancona.

Tutte le informazioni relative al responsabile del procedimento e/o ulteriori referenti sono reperibili anche al link: <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport> .

Art. 20 - Informativa sul trattamento dei dati personali

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il delegato al trattamento è il dirigente del Settore Istruzione, innovazione sociale e sport.

La casella di posta elettronica, a cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti di dati è: rpd@regione.marche.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona; rpd@regione.marche.it.

Finalità. I dati personali sono trattati per le finalità connesse al riconoscimento del contributo di cui alle presenti indicazioni tecniche-gestionali. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in relazione alle presenti indicazioni tecnico-gestionali verranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento 2016/679/UE.

La base giuridica del trattamento è costituita dalla L.R. 5/2012 e dalla D.G.R. n. 764 del 26/05/2025 "L.R. 5/2012, art.7 - Approvazione del Programma annuale degli interventi di promozione sportiva Anno 2025".

Comunicazione dei dati. I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Marche, autorizzati al trattamento, nonché dai beneficiari/attuatori individuati quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Non è prevista la trasmissione di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali di cui al capo V del Regolamento 2016/679/UE.

Periodo di conservazione. I dati saranno conservati, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), per il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Diritti. Ai soggetti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, si potrà chiedere al delegato del trattamento sopra indicato o al Responsabile della Protezione dei dati l'accesso ai dati personali, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Si potrà proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento 2016/679/UE).